

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

ATTI NON A REP. N.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

(incarico legale)

TRA

Il Comune di S. Michele al Tagliamento, (di seguito: Comune), in persona del dirigente del Settore di competenza, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in San Michele al Tagliamento Piazza Libertà, 2 (C.F. 00325190270);

E

l'Avvocato Ludovico Marco Benvenuti dell'Associazione Professionale Studio Benvenuti del Foro di Venezia (di seguito: legale), con studio in Venezia –Santa Croce 205 (P.I. 03150750275);

Premesso:

che in data 14.10.2015 al protocollo comunale n. 29595 è pervenuto al Comune di San Michele al Tagliamento il ricorso al T.A.R. Veneto, presentato dalla Società BIPARK S.R.L. contro il Comune medesimo e nei confronti della Società Bibione BIBIONE SPIAGGIA S.R.L. (controinteressato), contenente istanza di sospensiva, per l'annullamento :

- del provvedimento di rigetto della domanda di concessione in concorrenza prot. n.0010924 del 17.04.2015, comunicato in data 10.07.2015 del Servizio Demanio a firma del Dirigente del Settore uso ed Assetto del Territorio;
- dell'Avviso di "Istanza di variazione contenuto concessioni demaniali marittime"
- Richiedente Bibione Spiaggia s.r.l. del 16.02.2015"

e di ogni altro atto annesso, connesso e presupposto, nonché per il risarcimento del danno;

che a seguito dell' avviso impugnato, in data 17.04.2015, al prot. n. 0010924, la Ditta BIPARK ha presentato domanda di concessione in concorrenza, per la quale il Servizio Demanio si è attivato per l'esecuzione della prescritta verifica in ordine alla completezza della documentazione allegata a detta domanda, attività questa preliminare e prodromica all'attivazione della procedura di comparazione in caso di presentazione di istanze di concessione demaniale in concorrenza.

che la carenza ed inidoneità di documentazione ed il contrasto con la vigente normativa in materia (Legge Regionale n. 33/2002) ha prodotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, prot. n., 18684 del 18.06.2015, assegnando il termine di giorni 10 per la presentazione di osservazioni eventualmente corredate da documenti illustrativi;

che in data 10.07.2015 con il protocollo n. 21107 è stato emesso dal Servizio Demanio il provvedimento di non accoglimento delle osservazioni presentate e la conferma del rigetto della domanda di concessione Prot. n. 0010924 del 17.04.2015, concludendo in tal modo il procedimento;

che nel suddetto ricorso il Comune si è costituito in giudizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 269/2015 ed ha affidato con determinazione dirigenziale n. 773/2015 il patrocinio legale all'Avv. Ludovico Marco Benvenuti;

che per il suddetto ricorso il TAR Veneto in data 17.12.2015 ha emesso l'Ordinanza n. 561 con la quale è stata respinta la domanda di sospensiva proposta dalla Società Bipark s.r.l.;

-che in data 11.02.2016 è stato notificato dall'Avvocato patrocinatore del Comune il ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato avverso la predetta Ordinanza del TAR Veneto, notificato all'Avvocato patrocinatore del Comune in 6;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 25.02.2016 è stata decisa la costituzione in giudizio del Comune nel giudizio in oggetto, a tutela dell'operato di questa Amministrazione Comunale inteso a garantire la funzionalità della spiaggia ed al fine di evitare il richiesto risarcimento dei danni;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio Reg. Gen.n.....del, si è provveduto alla nomina dell'avvocato cui affidare il relativo patrocinio, approvato lo schema del presente disciplinare, ed impegnata la relativa somma per le competenze dovute;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. . L'incarico ha per oggetto il patrocinio legale a favore del Comune relativamente al ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l' Ordinanza del TAR Veneto n. 516/2015, notificato all' Avvocato patrocinatore del Comune in data 11.02.2016, presentato dalla Società BIPARK S.R.L. contro il Comune medesimo e nei confronti della Società Bibione BIBIONE SPIAGGIA S.R.L. (controinteressato), per l' annullamento previa sospensiva dell'efficacia :

- del provvedimento di rigetto della domanda di concessione in concorrenza prot. n.0010924 del 17.04.2015, comunicato in data 10.07.2015 del Servizio Demanio a firma del Dirigente del Settore uso ed Assetto del Territorio;

- dell'Avviso di "Istanza di variazione contenuto concessioni demaniali marittime - Richiedente Bibione Spiaggia s.r.l. del 16.02.2015"

e di ogni altro atto annesso, connesso e presupposto, nonché per il risarcimento del danno, chiedendo inoltre l'annullamento dell'Ordinanza del TAR Veneto n. 516/2015 emessa nel ricorso R.G. 1560/15;

2. Per quel che concerne il patrocinio legale, il legale ha preventivamente quantificato, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, un compenso omnicomprendente di Euro 9.308,56 (Spese , IVA e CPA inclusi) , oltre ad Euro 1268,00 per l'attività di domiciliatazione, per un totale di Euro 10.576,56.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, anche superiori a quanto previsto nel primo periodo di questo punto, il legale nominato si riterrà comunque interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura innanzi determinata.

3. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

4. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma omnicomprendente di Euro 1.500,00 (IVA e CPA escluse), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo appositi pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la condotta giudiziale e/o stragiudiziale che egli suggerisca al Comune di tenere. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale

complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di patrocinio, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

7. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio,

parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di cui al punto 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile.

14. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico del legale.

La presente scrittura privata è redatta in due originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

San Michele al Tagliamento, li,

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 5) e 7).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA